

Civile Sent. Sez. 3 Num. 21102 Anno 2016

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: SESTINI DANILO

Data pubblicazione: 19/10/2016

SENTENZA

sul ricorso 13861-2014 proposto da:

ZANELLA ALESSIA, BERTASI PAOLA, ZANELLA ROSSANO,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO

CRISPI 89, presso lo studio dell'avvocato LEONE

PONTECORVO, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati ARMANDO PONTECORVO, SILVANO FIGATO

giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrenti* -

contro

2016

1746



BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA , in persona del Deputy Head Recupero Crediti Dott. STEFANO ACCORINTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO AURICCHIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO GNIGNATI giusta procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 944/2013 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2016 dal Consigliere Dott. DANILÒ SESTINI;

udito l'Avvocato SILVANO PIGATO;

udito l'Avvocato DECIO NICOLA MATTEI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. convenne in giudizio Paola Bertasi, Rossano Zanella e Alessia Zanella, nonché la Zanella s.a.s. di Zanella Alessia e C. per sentir revocare -ex art. 2901 c.c.- l'atto con cui la Bertasi aveva conferito l'unico immobile di sua proprietà nella società contestualmente costituita col marito e con la figlia, il tutto previo accertamento che la Bertasi era debitrice della Banca in qualità di fideiussore della Edilcostruzioni di Bellan e C. s.n.c. (di cui era stata socia) e che l'atto di conferimento pregiudicava le ragioni creditorie dell'attrice.

Contumace la Zanella s.a.s., gli altri convenuti resistettero alla domanda, evidenziando -fra l'altro- che il bene conferito nella società era gravato da ipoteca (per un miliardo di lire) in favore della Banca Antoniana Popolare Veneta, sicché la sua uscita dal patrimonio della Bertasi non aveva pregiudicato le ragioni della B.N.L., tanto più che -a fronte del conferimento- era stata acquisita una quota di partecipazione nella società.

Decidendo sulla controversia (e su altre due cause riunite aventi ad oggetto l'inefficacia di altrettanti trasferimenti immobiliari effettuati dagli altri garanti della Edilcostruzioni), il Tribunale di Rovigo, Sez. Dist. di Adria accertò il credito della B.N.L. nei confronti della



Bertasi (quale socia receduta della Edilcostruzioni), condannandola al pagamento di oltre 117.000,00 euro (maggiorati degli accessori) e dichiarando l'inefficacia -ex art. 2901 c.c.- dell'atto di conferimento dell'immobile di proprietà della medesima nella società Zanella s.a.s..

La Corte di Appello di Venezia ha rigettato il gravame proposto dalla Bertasi e da Rossano e Alessia Zanella, i quali hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; ad esso ha resistito la Banca Nazionale del Lavoro a mezzo di controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo ("violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 cod. civ., comma 1, anche in relazione agli artt. 1823 e 2740 cod. civ."), i ricorrenti censurano la sentenza per avere affermato che era "irrilevante ... il fatto che il bene conferito fosse già oggetto di garanzia, posto che il pregiudizio sofferto dal creditore con il conferimento sussiste di per sé e trova origine nell'ostacolo esistente all'aggregabilità del bene stesso", mentre "i limiti di capienza sono questione successiva e diversa".

Assumono i ricorrenti che -al contrario- "il patrimonio immobiliare della Bertasi era già compromesso e pregiudicato dall'iscrizione



ipotecaria, onde nessun pericolo poteva derivare a B.N.L. dall'atto di disposizione del bene ... perché ciò non comportava una sostanziale modifica della situazione patrimoniale della debitrice"; aggiungono che il conferimento del bene nella società aveva consentito la "trasformazione del valore immobiliare del patrimonio della Bertasi in valore patrimoniale societario", con l'acquisizione della quota societaria che "rappresentava un cespite patrimoniale in capo alla Bertasi ugualmente (se non maggiormente) idoneo a soddisfare le pretese creditorie della Banca.

2. Il secondo motivo ("violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, comma 1, n. 1, 2727 e 2729 cod. civ.") insiste sul requisito della scienza danni e censura la Corte di merito per non aver considerato che "l'indagine sulla sussistenza ... del consilium fraudis si deve escludere allorquando il conferimento societario da parte di un socio è gravato da una pesante ipoteca a favore di un terzo" e -altresi- per non avere rilevato che i soci della Zanella s.a.s. erano terzi rispetto alla società in favore della quale era avvenuto il conferimento dell'immobile e che -pertanto- l'elemento soggettivo non avrebbe dovuto essere accertato rispetto ad essi; cosicché risultava del tutto infondato il ragionamento presuntivo basato sulla circostanza che la società era stata costituita con il marito e la figlia



della Bertasi e sulla considerazione che questi non potevano non essere a conoscenza della situazione economica della medesima.

In altri termini, i ricorrenti evidenziano che l'esistenza dell'ipoteca "azzerava il valore della garanzia patrimoniale che il bene conferito rappresentava per la creditrice B.N.L. e che ciò comportava "anche l'esclusione, oltre che del pregiudizio del conferimento ..., anche della consapevolezza dei soci fondatori tutti".

3. I motivi -da esaminare congiuntamente, in quanto incentrati sull'esistenza dell'ipoteca e sulle sue conseguenze- vanno disattesi.

3.1. Quanto all'esistenza dell'ipoteca, questa Corte ha avuto modo di affermare che "in tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria"



(Cass. n. 11892/2016): deve pertanto ritenersi che il solo fatto dell'esistenza dell'ipoteca non fosse idoneo ad escludere il requisito dell'eventus damni e deve rilevarsi -per altro verso- che i ricorrenti non hanno allegato di avere dedotto e dimostrato (nei gradi di merito) la sussistenza di elementi che potessero far ritenere che la Banca non avrebbe avuto alcuna futura possibilità di soddisfarsi (anche parzialmente) sull'immobile.

3.2. Quanto al requisito della scientia damni, correttamente la Corte di merito l'ha valutato in relazione alla posizione dei soci, in conformità al principio secondo cui, "in ipotesi di azione ex art. 2901 cod. civ. avente ad oggetto un negozio di conferimento, l'elemento psicologico della fattispecie revocatoria deve essere accertato con riguardo ai soci quando, nella fase costitutiva della società, la stessa ancora non abbia acquisito la soggettività giuridica, né sia dotata di un rappresentante legale" (Cass. n. 23891/2013), tenuto conto del fatto che i ricorrenti non hanno allegato di avere dedotto e dimostrato che, al momento del conferimento, la società avesse già acquisito soggettività giuridica e fosse dotata di un legale rappresentante.

Ciò premesso, non merita censura la valutazione presuntiva che il marito e la figlia (ossia gli altri soci della costituenda società) non



potessero non essere informati della situazione patrimoniale della conferente e del fatto che il conferimento del bene (ancorché ipotecato) poteva risultare pregiudizievole per i creditori della Bertasi.

3.3. Per il resto, le censure sono inammissibili in quanto prive di specificità o inconferenti rispetto al contenuto della sentenza (quanto alla dedotta violazione degli artt. 1823 e 2740 c.c.) o perché risultano volte -nel complesso- a contestare un apprezzamento di merito che -in quanto congruamente motivato- non è sindacabile in sede di legittimità.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza.

5. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in euro 10.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13.

Roma, 13.9.2016

Il Consigliere est.

Autin

Il Presidente

[Signature]

Il Funzionario Giudiziario
INNOCENZO BASTA